

Verbale n. 27

Adunanza del 9 dicembre 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 9 del mese di dicembre, alle ore 11.00 in Torino, presso la sede del Corecom, via Lascaris 10, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Comitato con l'intervento di Bruno GERACI, presidente, Ezio ERCOLE, componente, e con l'assistenza della signora Maria Grazia Ferro nella funzione di Segretario verbalizzante.

Delibera n. 49 – 2014

Oggetto: Definizione della controversia GU14 XXX / VODAFONE OMNITEL XXX (già Vodafone Omnitel XXX)

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;*

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;*

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni;*

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, *Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP, all. A, *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*;

VISTA l'istanza datata 29.11.2013, con cui XXX (di seguito, XXX) ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (di seguito, Corecom) per la definizione della controversia in essere con Vodafone Omnitel XXX (già Vodafone Omnitel XXX, di seguito Vodafone) ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTA la nota del 19.12.2013 con cui il Corecom, ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la nota del 25.03.2014 con la quale le parti sono state convocate per l'udienza di discussione del 17.04.2014;

VISTO il rinvio della predetta udienza al 21.05.2014;

UDITE le parti nelle predette udienze;

VISTE le richieste di integrazione istruttoria rivolte a parte istante nonché la documentazione prodotta;

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario dott. Ezio Ercole;

CONSIDERATO

quanto segue:

1. Oggetto della controversia.

L'istante, nell'atto introduttivo, rappresenta sostanzialmente:

- di essere stata contattata nell'autunno 2011 da un agente di una società partner Vodafone, con proposta di un vantaggioso piano di rientro in Vodafone di ogni utenza mobile societaria in quel momento attiva con altro operatore tramite apposita procedura di portabilità;
- che detta proposta di rientro agevolata consisteva nella fornitura di 12 sim per telefonia mobile (n. 3 Ram Full optional e n. 9 Ram Chiavi in mano), nell'installazione della rete telefonica fissa con messa in funzione di n. 5 postazioni fisse – 5 linee indipendenti, 1 linea fax FLAT, 12 interni mobili e di una rete web ADSL 7 Mb, al complessivo costo bimestrale pari ad € 1.721,00 (€ 608,00 per rete fissa ed € 1.113,00 per rete mobile);
- che la stessa Vodafone si impegnava altresì a garantire il riaccredito delle penali emesse dal gestore donating (€ 300,00 per sim), nonché ad erogare un Welcome bonus sotto forma di riaccredito sulla prima fattura pari ad € 600,00;

- di avere sottoscritto detta proposta in data 05/12/2011;
- di aver ricevuto il 13.03.2012 fattura n. AC03247070 di importo pari ad € 3.303,85 inspiegabilmente ben più elevato rispetto a quello pattuito di € 1.721,00;
- di aver più volte richiesto chiarimenti a partire dal 13/03/2012;
- che solo con mail datata 30/04/2012 veniva informata che *“dall’analisi effettuata da Vodafone è risultato che l’offerta sottoscritta, dedicata ai nuovi clienti, non è stata applicata nella sua interezza perché a Vostro carico era ed è attiva una numerazione, da novembre 2008, che corrisponde al n. XXX. La presenza di tale numerazione ha impedito che le scontistiche dedicate ai nuovi clienti venissero recepite ad emissione fattura.”*;
- che quest’ultima utenza derivava da un precedente rapporto contrattuale intercorso con Vodafone e per il quale era stata data regolare disdetta;
- che seguendo le indicazioni date dall’agenzia e al fine di consentire l’effettivo svincolo della vecchia utenza mobile sopraccitata, inoltrava n. 3 raccomandate al Servizio Clienti Vodafone, in tal modo provocando anche la disattivazione del raddoppio minuti quale opzione a pagamento che pareva aver determinato la fatturazione degli elevati importi fatturati;
- che in data 11/07/2012 Vodafone recapitava la fattura n. AC09301040 per un importo, ancora una volta errato, pari ad € 3.821,14;
- che, nel frattempo, non andando la procedura di portabilità a buon fine, si vedeva costretta ad onorare fatture emesse inspiegabilmente dal gestore donatig (n. 7x02296013 per € 2.055,39 e n. 7x02846196 per € 504,70);
- che, interpellato per chiarimenti, quest’ultimo imputava il ritardo e la mancata portabilità a causa della carente ed errata comunicazione di dati identificativi dell’utente che Vodafone gli aveva fornito;
- di aver ancora contestato in data 28.09.2012, per il tramite del proprio legale, le sopraccitate fatture nn. AC03247070 e AC09301040 senza peraltro ricevere alcun riscontro;
- di aver ancora ricevuto in data 11/07/2013, successivamente all’instaurazione del procedimento di conciliazione, le fatture n. AD12795512 di € 3.305,47 e n. AD15871796 di € 3.457,41, entrambe nuovamente errate.

Sulla base di detta rappresentazione l’istante chiede:

- 1) il riconoscimento da parte di Vodafone della validità ed efficacia *ex nunc* del contratto sorto con sottoscrizione apposta in data 05/12/2011 per la fornitura di 12 sim per telefonia mobile (n. 3 Ram Full Optional e n. 9 ram chiavi in mano), per installazione della rete telefonica fissa con messa in funzione di 5 postazioni fisse – 5 linee indipendenti, 1 linea fax FLAT, 12 interni mobili e di una rete Web ADSL 7 Mb, al complessivo costo bimestrale pari ad € 1.721,00 (€ 608,00 per rete fissa e € 1.113,00 per rete mobile);

- 2) ottemperanza all'impegno assunto da Vodafone al riaccredito delle penali TIM (€ 300,00 per sim), nonché ad erogare un Welcome bonus sotto forma di riaccredito sulla prima fattura pari ad € 600,00;
- 3) il riconoscimento dell'erroneità degli importi di cui alle fatture allegare dal n. 31 al n. 41, per complessivi € 33.453,27 e conseguente rimborso della somma di € 14.522,27 quale differenza indebitamente trattenuta da Vodafone rispetto agli importi bimestrali contrattualmente dovuti e così per eventuali importi erronei in futuro fatturati;
- 4) corresponsione delle penali cui Vodafone è contrattualmente obbligata (€ 200,00 a sim per n. 9 sim per un valore complessivo pari ad € 1.800,00), nonché al rimborso dei canoni di noleggio dei telefoni;
- 5) rimborso del complessivo importo di € 2.560,09 corrisposto dall'istante all'operatore telefonico TIM.

La parte istante, nel rispetto dei termini procedurali, ha poi ancora prodotto, in data 17.01.2014, una memoria con la quale ha sostanzialmente ribadito e puntualizzato la posizione già espressa nell'istanza di definizione e ha altresì comunicato di aver ricevuto in corso di procedura l'ulteriore fattura n. AE00202678 emessa il 07.01.2014 (con scadenza 27/01/2014) di importo pari ad € 3.704,38, che chiede sia dichiarato errato e decurtato per la parte non dovuta.

L'operatore, di contro, non ha depositato alcuna memoria difensiva.

Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame.

A) Sul rito.

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile, ad eccezione della domanda *sub 1)* volta al "*riconoscimento da parte di Vodafone della validità ed efficacia ex nunc del contratto sorto con sottoscrizione apposta in data 05/12/2011 per la fornitura di 12 sim per telefonia mobile (n. 3 Ram Full Optional e n. 9 ram chiavi in mano), per installazione della rete telefonica fissa con messa in funzione di 5 postazioni fisse – 5 linee indipendenti, 1 linea fax FLAT, 12 interni mobili e di una rete Web ADSL 7 Mb, al complessivo costo bimestrale pari ad € 1.721,00 (€ 608,00 per rete fissa e € 1.113,00 per rete mobile)*".

Detta domanda non rientra, infatti, nell'ambito delle competenze decisorie del Corecom adito, come definite dall'art. 19 della Delibera Agcom n. 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale: "*L'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità*".

Tale disposizione, unitamente alle indicazioni fornite dalla Delibera Agcom n. 276/13/CONS, delimita e circoscrive, infatti, il contenuto della pronuncia di definizione, da intendere come vincolato alla esclusiva possibilità per il CoReCom di condannare l'operatore al rimborso e/o storno di somme non dovute ed alla liquidazione di indennizzi.

B) Nel merito.

La domanda dell'istante risulta parzialmente fondata nei limiti e per i motivi che seguono.

B. 1 Sulla mancata applicazione dell'offerta e sulla conseguente fatturazione difforme.

Per quanto concerne la lamentata applicazione delle condizioni contrattuali, i principi di buona fede e correttezza che ispirano, a norma dell'art. 1375 del codice Civile, l'esecuzione del contratto, impongono che le parti contraenti si rifacciano al regolamento contrattuale concordato in sede di sottoscrizione del contratto e ne diano puntuale attuazione.

Pertanto, qualora l'utente lamenti l'inadempimento rispetto allo specifico accordo tra le parti, l'operatore, per escludere la propria responsabilità, deve dimostrare che i fatti oggetto della doglianza sono stati determinati da circostanze non imputabili all'operatore stesso ovvero da problematiche tecniche non causate da sua colpa.

In questi casi, peraltro, il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione, senza che possa ritenersi sufficiente un mero richiamo "formale" ai motivi tecnici, bensì l'utente deve essere messo in grado di comprendere quanto accaduto, così da poter scegliere, per esempio, se recedere dal contratto.

Allo stesso modo l'operatore deve anche dimostrare di essersi diligentemente attivato per rimuovere gli ostacoli amministrativi o tecnici incontrati.

Applicando tale principio, ne consegue che Vodafone avrebbe dovuto tenere indenne la XXX dalla mancata attivazione delle tariffe concordate.

La dimostrazione delle attività di cui sopra non è stata però fornita da Vodafone, non avendo la stessa prodotto alcuna memoria difensiva.

Esaminando conseguentemente i fatti così come descritti dall'istante, emerge che la mancata applicazione dell'offerta sarebbe stata causata dalla presenza nei sistemi Vodafone di una vecchia numerazione (XXX) intestata a XXX, ancora attiva dal novembre 2008, che non avrebbe consentito di riconoscere la qualifica di "cliente nuovo" in capo alla società istante.

Detta circostanza – non verificata dall'operatore in via preliminare, prima di procedere alla formalizzazione della proposta contrattuale (v. documento allegato al formulario *sub* n. 1) - veniva appresa da XXX soltanto in data 30 aprile 2012 (trascorsi quasi due mesi dalla prima richiesta di chiarimenti del 13 marzo 2012 sulla difformità riscontrata sulla prima fattura ricevuta) nel corso di uno scambio epistolare con l'agente prodotto agli atti.

La circostanza che XXX non fosse a conoscenza dell'esistenza di una vecchia linea ancora attiva con Vodafone veniva già evidenziata nella mail di risposta del 2 maggio 2012, dove la stessa precisava di aver provveduto, nell'ambito di un precedente procedimento di migrazione da Vodafone verso TIM, a disdettare "*tutti i numeri associati*" (ricevendo, tra l'altro, anche dei rimborsi dalla Vodafone stessa a seguito di fatture non dovute, v. doc. *sub* n. 13).

XXX in ogni caso, in un'ottica collaborativa ("*al fine di consentire l'effettivo svincolo della vecchia utenza mobile Vodafone XXX e rimediare alla grave mancanza dell'operatore telefonico*", ergo "*per dirimere definitivamente la questione e attivare finalmente i servizi telefonici secondo il piano tariffario sottoscritto da ormai 5 mesi*"), provvedeva in data 9 maggio 2012, su consiglio "tecnico" dell'agente, a disdettare a mezzo raccomandata AR la

linea XXX (nonché il link di rete fissa 2051106) e a revocare la medesima disdetta (in quanto tale procedura avrebbe consentito di ottenere delle scontistiche dedicate sulla parte fissa), facendo poi seguire una mail con richiesta di disattivazione delle opzioni di “raddoppio minuti” a pagamento su tutte le proprie numerazioni.

Tale attività non sortiva però effetto alcuno, considerato che in data 11.07.2012 perveniva all'istante nuova fattura con un importo ancora una volta errato.

Alla luce di quanto esposto, non appare in alcun modo imputabile a responsabilità dell'utente l'aver fatto affidamento sulla proposta dell'agente.

Va infatti considerato che gli utenti hanno “*diritto ad un'informazione completa, circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi*” (v. art. 4, delibera 179/03/CONS).

Dalla ricostruzione resa da XXX, nonché dall'esame dei documenti prodotti (in particolare, del già sopraccitato allegato *sub* n. 1), l'offerta proposta veniva definita “di rientro agevolata”, senza indicazione di limitazioni particolari alla sua applicazione che, in ogni caso, non le venivano in alcun modo comunicate dall'agente.

Risulta quindi evidente che XXX abbia fatto affidamento sulla proposta così come esplicitata e che pertanto, in assenza di prova contraria, la responsabilità per la mancata corrispondenza tra il servizio contrattualmente pattuito e quello fornito, causata da modalità informative non corrette e, presumibilmente, dalla mancata effettuazione di controlli ed accertamenti tecnici preventivi da parte del promotore, sia da imputare esclusivamente alla compagnia telefonica.

Si reputa, infatti, che l'operatore – relativamente alla conclusione di contratti attraverso la propria rete di vendita anche se svolta in outsourcing (così come avvenuto nel caso di specie) - sia ugualmente responsabile della condotta degli agenti, nonché delle informazioni contrattuali dagli stessi rese all'atto della stipula della proposta contrattuale.

Considerato ora in via generale che gli utenti hanno diritto all'attivazione dell'offerta per come descritta al momento della conclusione del contratto (cfr. 4 della delibera Agcom 179/03/CSP) ovvero, ove le condizioni promesse non fossero quelle effettivamente offerte, al recesso senza penali, nonché, in ogni caso, alla restituzione della eventuale differenza tra gli importi addebitati e quelli risultanti dall'applicazione delle condizioni pattuite, si stabilisce pertanto che su tutte le fatture emesse a partire dalla data di sottoscrizione del contratto del 05.12.2011 (allegate dal n. 31 al n. 41 all'istanza di definizione) e fino all'ultima prodotta da parte istante con la già citata memoria del 17.01.2014 recante n. AE00202678, emessa da Vodafone in data 07.01.2014, debbano essere stornati o, in caso di avvenuto pagamento, rimborsati gli importi eccedenti le cifre bimestrali pattuite di € 608,00 per la rete fissa e di € 1.113,00 per la rete mobile, così come rilevabili nella copia delle condizioni economiche del contratto prodotte dall'istante *sub* n. 1 degli allegati all'istanza di definizione.

Dal predetto ricalcolo si è ritenuto di dover escludere le fatture nn. AE03245936 del 05.03.2014 e AE06248785 del 06.05.2014 perché irricevibili, in quanto presentate oltre i termini assegnati da questo Corecom con comunicazione di avvio del procedimento del 19.12.2013 (ai sensi degli artt. 15 e ss. dell'allegato A alla delibera n. 173/07/CONS e s.m.i.), avendole parte istante allegate in sede di risposta a richiesta di diversa documentazione istruttoria avanzata da questo ufficio.

Analogamente irricevibile va considerata la fattura n. AE09232970 emessa il 08.07.2014, inviata da XXX in data 21.07.2014, peraltro solo a questo ufficio e non a controparte.

Si sottolinea infine l'impossibilità di poter estendere – come richiesto dalla parte – il predetto ricalcolo ad *“eventuali importi erronei in futuro fatturati”*, in quanto si ritiene che l'indeterminatezza degli stessi li configuri quali fatti nuovi e, pertanto, obbligatoriamente soggetti ad uno specifico tentativo di conciliazione.

B.2 Sul riaccredito delle penali TIM e sull'erogazione del bonus promesso.

Non possono trovare accoglimento le domande volte, rispettivamente, al riaccredito delle penali TIM (€ 300,00 per sim) nonché all'erogazione di un Welcome Bonus pari ad € 600,00 (che sarebbe dovuto essere corrisposto *“sotto forma di riaccredito sulla prima fattura”*) che il gestore avrebbe dovuto erogare a copertura delle *“rimanenti rate degli apparecchi in fattura TIM”*, come riscontrabile sulla copia delle condizioni economiche del contratto allegato al ricorso *sub* n. 1.

Quanto sopra perchè parte istante - invitata a produrre, quale integrazione istruttoria, documentazione idonea a provare l'effettuato pagamento a Tim delle succitate penali e delle rimanenti rate degli apparecchi fatturate da quest'ultima a fronte del rientro di XXX in Vodafone - non ha provato l'addebito di tali voci né, tantomeno, il loro successivo pagamento.

B.3 Sulla corresponsione delle penali da parte di Vodafone e sul rimborso dei canoni di noleggio dei telefoni.

L'istante richiede altresì la *“corresponsione delle penali cui Vodafone è contrattualmente obbligata (€ 200,00 a sim per n. 9 sim per un valore complessivo pari ad € 1.800,00), nonché al rimborso dei canoni di noleggio dei telefoni.”*

Detta domanda non risulta però determinata, in quanto non emergono dall'esposizione dei fatti contenuti nell'istanza indicazioni di sorta atte a chiarire e definire la natura delle penali citate nonché le motivazioni che imputerebbero al gestore la corresponsione delle stesse nonché di un (generico) rimborso dei canoni di noleggio per telefoni non meglio individuati.

La richiesta in oggetto non può, pertanto, trovare accoglimento.

B.4 Sul rimborso dell'importo corrisposto a TIM.

L'istante lamenta nello specifico di aver ricevuto da Tim (operatore donating nel corso della procedura di migrazione sottesa alla sottoscrizione del piano di rientro in Vodafone) alcune fatture emesse *“inspiegabilmente”*.

La stessa parte accenna inoltre nel ricorso presentato al fatto che *“la procedura di portabilità che Vodafone avrebbe dovuto curare nell'interesse dell'utente non era andata a buon fine.”*

A fronte di richiesta di spiegazioni inviata a TIM, quest'ultima *“dichiarava alla XXX che il ritardo e la mancata portabilità si verificavano per la carente ed errata comunicazione di dati identificativi dell'utente che, al momento di attivare la relativa procedura, Vodafone aveva fornito loro.”*

Come specificato nel ricorso, XXX decideva in ogni caso di onorare la predetta richiesta di pagamento con riferimento alle fatture recanti n. 7x02296013 (pari ad € 2.055,39) e n. 7x02846196 (pari ad € 504,70) per un totale complessivo di € 2.560,09.

Si è appreso poi incidentalmente – in sede di risposta ad integrazione istruttoria richiesta da questo Ufficio per diversa circostanza – che l'istante avrebbe altresì pagato ulteriori fatture recanti nn. 7X04623701 del 14.08.2012, 7X05936725 del 12.10.2012 e 7X07043317 del 14.12.2012; tali documenti non possono però, in ogni caso, essere tenuti in considerazione ai fini della decisione della presente controversia in quanto irricevibili, essendo gli stessi stati presentati oltre i termini assegnati da questo Corecom con la già citata comunicazione di avvio del procedimento del 19.12.2013.

Con riferimento, pertanto, alle due sole fatture nn. 7x02296013 e 7x02846196, si ritiene che la relativa domanda di rimborso del sopraccitato importo di € 2.560,09, ora rivolta a Vodafone, non possa però essere accolta per i motivi che seguono.

Si osserva infatti che relativamente agli asseriti problemi legati al perfezionamento della procedura di portabilità, parte istante si limita a farne menzione in via del tutto incidentale e, soprattutto, in termini eccessivamente vaghi, riversando la responsabilità in capo a Vodafone esclusivamente sulla scorta di generici colloqui telefonici intervenuti “*con Telecom*”, così come riportato sulla mail datata 9 luglio 2012 trasmessa da XXX all'agente (v. documento allegato *sub* n. 18).

Tale indeterminatezza, unita alla circostanza di non aver esteso il contraddittorio già in sede di domanda di conciliazione verso quest'ultimo operatore, non permette conseguentemente di poter imputare una responsabilità certa in capo a Vodafone anche in ordine alla ricezione di fatturazione doppia da parte dell'operatore donating.

C) Sulle spese del procedimento.

Infine, premesso che la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'art. 19, comma 6 del Regolamento, si ritiene equo liquidare in favore dell'istante, a titolo di rimborso per le spese di procedura, l'importo complessivo di € 100,00 in considerazione del comportamento complessivo tenuto dalle parti nel corso del procedimento di conciliazione e nella fase di definizione della controversia.

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

DELIBERA

per i motivi sopra indicati:

l'accoglimento parziale dell'istanza presentata da XXX, corrente in XXX ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo Studio dell'Avv. XXX, contro l'operatore VODAFONE OMNITEL XXX (già Vodafone Omnitel XXX), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in XXX, il quale operatore è tenuto a:

- con riferimento alla domanda *sub* n. 3, su tutte le fatture emesse a partire dalla data di sottoscrizione del contratto del 05.12.2011 (allegate dal n. 31 al n. 41 all'istanza di

definizione) e fino all'ultima prodotta da parte istante con la già citata memoria del 17.01.2014 recante n. AE00202678, stornare o, in caso di avvenuto pagamento, rimborsare gli importi eccedenti le cifre bimestrali pattuite di € 608,00 per la rete fissa e di € 1.113,00 per la rete mobile, così come rilevabili nella copia delle condizioni economiche del contratto prodotte dall'istante *sub* n. 1) degli allegati all'istanza di definizione;

- con riferimento alle spese del procedimento, corrispondere all'utente, a mezzo assegno o bonifico bancario, l'ulteriore somma di €100,00 a titolo di rimborso spese del procedimento.

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

L'operatore è tenuto a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

Il Presidente
Bruno Geraci

Il Commissario relatore
Ezio Ercole